

Modalità operative di accorpamento delle “Autorità di bacino interregionale del fiume Sele”, “Autorità di bacino regionale Destra Sele” e “Autorità di bacino regionale Sinistra Sele” e di ricostituzione degli organi nell’unica “Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Nelle more del riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale - in attuazione dei commi 255 e 256 della legge regionale 15.03.2011, n. 4 - le attuali:
 - a. Autorità di bacino regionale Destra Sele, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8;
 - b. Autorità di bacino regionale Sinistra Sele, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8;
 - c. Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 183/89 e all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 8/94, nonché allo schema di aggiornata rinnovata intesa tra la Regione Campania e la Regione Basilicata approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 670 del 06.12.2011 e con deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 299 del 14.03.2012;sono accorpate nell'unica Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.
2. L'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele viene assoggettata alla disciplina vigente di cui alla legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla costituzione e alla disciplina degli organi (Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico, Segretario Generale e Segreteria Tecnico Operativa), all'amministrazione, al personale, alla gestione contabile, ai compiti di pianificazione e di governo idrografico dei bacini di rilievo regionale e del bacino idrografico del fiume Sele.

Articolo 2

Bacino idrografico dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

1. Il bacino idrografico dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele è costituito dagli accorpamenti complessi territoriali di seguito riportati, come a tutt'oggi delimitati e/o integrati e modificati ad opera dei rispettivi organi delle tre distinte preesistenti Autorità di bacino:
 - a) bacino regionale in destra Sele comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana, Irno, Picentino, Tuscano e Minori costieri in destra del fiume Sele;
 - b) bacino regionale in sinistra Sele comprendente i bacini idrografici Minori costieri in sinistra del fiume Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento e Minori costieri del Cilento;
 - c) bacino interregionale del fiume Sele comprendente i bacini idrografici Minori, Sele, Tanagro e Calore, come individuato dal decreto del Presidente Consiglio Ministri 22.12.1977 - emanato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 – e successivamente ripermetrato con il D.P.R. 14.04.1994 e delimitato con il D.P.R. 13.04.2000.
2. La delimitazione del bacino idrografico accorpato potrà essere oggetto di modificazioni, nel rispetto dei criteri tecnici allegati al D.P.R. 14.04.1994, a seguito di approvazione da parte dell'Autorità di bacino e successivamente dalle Giunte regionali delle regioni interessate.
3. Nelle more del definitivo riordino della legislazione statale di settore l'Autorità di bacino, quale organo di supporto e strumento di esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, indirizza il governo unitario del bacino idrografico di competenza coordinando e

controllando le attività conoscitive, di pianificazione, programmazione ed attuazione, in conformità agli obiettivi previsti dalla normativa regionale e statale di riferimento.

Articolo 3

Organi dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

1. Gli organi dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, come previsti dall'articolo 4 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e dall'articolo 3 della rinnovata intesa tra la Regione Campania e la Regione Basilicata, sono unificati e ricostituiti come di seguito: Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico, Segretario Generale e Segreteria Tecnico-Operativa.
2. I suddetti organi sono assoggettati alla disciplina vigente di cui alla richiamata legge regionale 07 febbraio 1994, n. 8, e svolgono i loro compiti secondo i criteri generali di funzionamento dell'Autorità di bacino.

Articolo 4

Il Comitato Istituzionale

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e dell'articolo 3, comma 1, lett. a), dello schema di aggiornata intesa tra la Regione Campania e la Regione Basilicata come innanzi citato, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania ovvero dall'Assessore delegato alla Difesa del Suolo ed è composto dagli Assessori regionali della Campania, o loro delegati, aventi competenza in materia di Lavori Pubblici, Acqua, Ecologia, Aree Protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, Agricoltura e Foreste, Beni Culturali ed Ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio (Avellino, Napoli e Salerno).
2. Per le deliberazioni relative al complesso territoriale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. c), il Comitato Istituzionale è integrato dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata o suo delegato, da due Assessori regionali designati o loro delegati e dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato.
3. Resta ferma, per tale organo, la disciplina dettata dall'articolo 5 della legge regionale della Campania 07 febbraio 1994, n. 8, e ss.mm.ii.

Articolo 5

Il Comitato Tecnico

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8 e dell'articolo 3, comma 1, lett. b), dello schema di aggiornata intesa tra la Regione Campania e la Regione Basilicata, il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito dai componenti designati ai sensi del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale della Campania 07 febbraio 1994, n. 8, con risparmio delle spese di funzionamento derivanti dalla riduzione da tre ad uno dei Comitati tecnici.
2. Per le pratiche relative al complesso territoriale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. c), il Comitato Tecnico è integrato da tre funzionari della Regione Basilicata e da un funzionario dell'Amministrazione Provinciale di Potenza.
3. Alla nomina dei componenti di cui al precedente comma 2, provvedono con proprio decreto, il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza.
4. Resta ferma, per tale organo, la disciplina dettata dall'articolo 6 della legge regionale della Campania 07 febbraio 1994, n. 8, e ss.mm.ii.

Articolo 6

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale nell'ambito dei compiti disciplinati dall'articolo 7 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, dovrà provvedere in particolare:
 - a) all'attuazione di quanto deliberato dal Comitato istituzionale;
 - b) all'adozione ed esecuzione del programma triennale delle attività;
 - c) alla gestione del personale in servizio presso l'Autorità ed al conferimento incarichi in conformità alla vigente normativa e regolamentazione regionale.
2. Il Segretario Generale è delegato alla rappresentanza legale dell' Autorità di bacino, riferendo con relazione circostanziata al Comitato istituzionale, circa le iniziative intraprese e gli atti organizzativi adottati per l'assetto della medesima Autorità e provvede a tutte le esigenze di sistemazione logistica e strumentale.
3. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, mediante concorso per titoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8.

Articolo 7

Segreteria Tecnico-Operativa

1. Per la dotazione complessiva di personale in posizione di comando, di cui all'articolo 8 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, si provvede tenendo conto degli organigrammi già approvati dalla Autorità di bacino regionale Destra Sele (delibera del Comitato Istituzionale n. 51 del 31.7.1998), dalla Autorità di bacino regionale Sinistra Sele (delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 31.7.1998) e dalla Autorità di bacino interregionale del fiume Sele (delibera del Comitato Istituzionale n. 32 del 29.10.2001), delegando il Commissario straordinario a proporre un unico organigramma della Autorità accorpata che preveda un decremento del quaranta per cento rispetto alla previsione organica originaria delle tre Autorità di bacino in oggetto.
2. La Segreteria Tecnico-Operativa è costituita da dipendenti regionali in posizione di comando, con priorità accordata al personale già in servizio presso le Segreterie Tecnico-Operative delle preesistenti tre Autorità di bacino, che confluisce nella Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di bacino accorpata, di cui al precedente comma 1, previo assenso al comando presso l'istituita Autorità.
3. La Segreteria Tecnico-Operativa sarà articolata in corrispondenza alle esigenze funzionali dell'Autorità, tenendo conto delle caratteristiche di articolazione territoriale e dei principi organizzativi di cui all'articolo 8 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, per le attività tecniche ed amministrative di competenza.
4. Il Segretario Generale può affidare le funzioni vicarie ad un componente della Segreteria Tecnica Operativa dotato di adeguata professionalità e competenza, così come previsto all'articolo 7, comma 3, della richiamata legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8.

Articolo 8

Disposizioni logistiche e strumentali

1. L'istituita Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale del fiume Sele ha sede legale nella città di Napoli, che costituisce centro di imputazione delle funzioni principali ed in cui siedono gli organi. Dispone di una sede decentrata nella città di Salerno, ubicata nei locali già dati in disponibilità dalla Giunta Regionale della Campania presso il palazzo del Genio Civile di Salerno, per attività tecnico-operative e di sportello a servizio e supporto del territorio della provincia di Salerno.
2. L'individuazione delle dotazioni logistiche e strumentali occorrenti, con mezzi attrezzature e materiali, viene definita, previa ricognizione di quanto già disponibile nelle tre Autorità accorpate, nell'osservanza degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, al fine di

garantire un concreto risparmio dei costi gestionali, con dismissione delle dotazioni risultanti non più necessarie.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta Regionale della Campania. I risparmi collegati agli effetti dell'accorpamento ed al risparmio dei due trattamenti economici soppressi dei Segretari Generali, consentiranno di far fronte alle crescenti necessità finanziarie più volte rappresentate dalle suddette Autorità di bacino (da ultime nota n.1391 del 12.10.2012 dell'interregionale fiume Sele, n. 1735 del 15.10.2010 della regionale Destra Sele, n. 1209 del 16.09.2010 delle regionali Destra Sele, Sinistra Sele, Sarno e Nord occidentale), anche al fine potenziare la programmazione e gestione futura delle attività istituzionali. La Giunta Regionale continuerà a concorrere alle spese di pianificazione, di funzionamento ed al personale come di seguito specificato:
 - a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle attività conoscitive e di pianificazione, provvedendo mediante la utilizzazione di una quota non superiore al 10%, dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo;
 - b) per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, ivi compreso il trattamento economico del Segretario Generale, compensi, indennità, e gestione della Segreteria Tecnica Operativa, viene assegnato con appositi stanziamenti annuali di bilancio a valere:
 - per l'anno 2012, per € 938.350,00 sul capitolo di spesa 1150 dell'UPB 1.1.1 e per € 400.000,00 sul capitolo di spesa 1164 dell'UPB 1.1.1, per un totale di € 1.338.350,00, corrispondente alla somma degli stanziamenti attribuiti alle preesistenti tre Autorità di bacino nell'ultimo esercizio finanziario;
 - per i successivi esercizi finanziari, con un unico stanziamento la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione di bilancio sul capitolo di spesa 1164 dell'UPB 1.1.1 che sarà destinato esclusivamente al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;
 - c) per quanto concerne le risorse economiche assegnate al personale delle preesistenti Autorità di bacino regionali in Destra e Sinistra Sele e interregionale del fiume Sele, con l'apposito stanziamento annuo di complessivi € 213.000,65, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge, quale somma degli stanziamenti per le tre Autorità, come stabilito all'art 5, comma 1 e 2, in sede di CCDI del 12.07.2004 a valere sul capitolo di spesa 70 dell'UPB 6.23.104 del bilancio regionale, nelle more della necessaria riformulazione dell'Accordo con la nuova istituita Autorità.

Articolo 10

Coordinamento

1. Al fine di consentire il necessario coordinamento, gli atti di pianificazione adottati dalla istituita Autorità sono trasmessi ai Settori regionali della Regione Basilicata e della Regione Campania competenti in materia di difesa del suolo.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto dovranno essere realizzate tutte le misure e curate tutti gli adempimenti necessari al fine di dare concreto avvio al funzionamento unitario degli organi dell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espressamente rinvio alla legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8, ai provvedimenti attuativi ed agli atti deliberativi collegati in materia di difesa del suolo.